

**Ordinanza
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
(Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni,
OS-FINMA)¹**

del 9 novembre 2005 (Stato 15 dicembre 2015)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),²

vista la legge del 17 dicembre 2004³ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
vista l'ordinanza del 9 novembre 2005⁴ sulla sorveglianza (OS);
in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 1989⁵ tra la Confederazione Svizzera e
la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e
dell'Accordo del 19 dicembre 1996⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Principato
del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione
assicurativa,

ordina:

Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato

Art. 1

¹ Il supplemento di cui all'articolo 18 LSA ammonta:

- a. nell'assicurazione sulla vita, all'1 per cento delle riserve tecniche prese in considerazione per determinare l'importo legale;
- b.⁷ nell'assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a e b OS, ma almeno a 100 000 franchi.

RU **2005** 5383

¹ Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

² Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

³ RS **961.01**

⁴ RS **961.011**

⁵ RS **0.961.1**

⁶ RS **0.961.514**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU **2015** 4439).

² Nell'assicurazione sulla vita e per le riserve di compensazione nell'assicurazione crediti, il supplemento viene meno se l'impresa di assicurazione non assume nessun rischio d'investimento.⁸

Sezione 2: Attuario responsabile

Art. 2 Compiti

¹ L'attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d'esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto.

² Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all'attenzione della direzione. I servizi competenti dell'impresa gli forniscono le informazioni necessarie.

³ In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all'ultimo rapporto, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione.

Art. 3 Contenuto del rapporto

¹ Il rapporto presenta la situazione attuale e l'evoluzione possibile dell'impresa nell'ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situazione finanziaria dell'impresa.

² Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all'articolo 24 capoverso 1 lettere a-c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti.

³ Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti:

- a. le basi, i parametri e i modelli utilizzati; e
- b. la sensibilità dei risultati alle modifiche dei parametri.

Art. 4 Cessazione del rapporto di collaborazione

In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l'attuario responsabile e l'impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall'altra la FINMA⁹ in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).

⁹ Nuova espressione giusta il n. I 7 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

Sezione 3: Rendiconto

Art. 5¹⁰ Assegnazione alle riserve legali da utili

Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali da utili almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell'utile annuale.

Art. 5a¹¹ Articolazione minima del conto annuale

¹ In deroga agli articoli 959a capoversi 1 e 2, 959b capoversi 2 e 3 e 959c capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni¹² (CO), il conto annuale deve essere articolato almeno nelle poste elencate nell'allegato e strutturato nell'ordine ivi indicato.

² I dati relativi all'esercizio precedente al periodo corrispondente devono essere riportati nel bilancio, nel conto economico e nell'allegato.

³ Le imprese di assicurazione che esercitano in misura significativa sia l'assicurazione diretta che la riassicurazione attiva riportano le poste attuariali separatamente nel conto economico o nell'allegato.

Sezione 3a:¹³

Prescrizioni complementari per le imprese di assicurazione estere

Art. 5b

¹ Per l'esercizio dei rami assicurativi di cui ai capoversi 2 e 3, l'impresa di assicurazione estera deposita presso un ente designato dalla FINMA, a titolo di cauzione, valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 lettere a, b, e o g OS.

² La cauzione ammonta almeno a:

- a. 600 000 franchi per i rami assicurativi A1–A6, fatta salva la lettera b;
- b. 450 000 franchi per i rami assicurativi A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 e A7, se non viene prestata alcuna garanzia per quanto riguarda il capitale, gli interessi o la longevità, come pure per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita nella forma giuridica di una cooperativa.

³ La cauzione ammonta al 10 per cento del margine di solvibilità richiesto in Svizzera per l'attività operativa, tuttavia almeno a:

- a. 280 000 franchi per il ramo assicurativo B14;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).

¹² RS 220

¹³ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).

- b. 80 000 franchi per i rami assicurativi B10–B13 e B15;
- c. 60 000 franchi per i rami assicurativi B1–B8, B16 e B18;
- d. 40 000 franchi per i rami assicurativi B9 e B17.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Disposizioni transitorie

¹ Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell'intermediazione assicurativa almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 184 OS.

² Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007.

Art. 6a¹⁴ Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

¹ L'articolo 5a è applicabile per la prima volta per la chiusura dell'esercizio 2015.

² All'atto della prima applicazione di tali prescrizioni, l'esercizio precedente è presentato conformemente all'articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del CO¹⁵ del 23 dicembre 2011.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).

¹⁵ RS 220

*Allegato*¹⁶
(art. 5a cpv. 1)

Articolazione minima del conto annuale

A. Bilancio

1. Attivi

I seguenti attivi devono figurare separatamente nel bilancio:

- 1.1 Investimenti di capitale
 - 1.1.1 Immobili
 - 1.1.2 Partecipazioni
 - 1.1.3 Titoli a interesse fisso
 - 1.1.4 Prestiti
 - 1.1.5 Ipoteche
 - 1.1.6 Azioni
 - 1.1.7 Altri investimenti di capitale
- 1.2 Investimenti di capitale e provenienti dall'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 1.3 Crediti da strumenti finanziari derivati
- 1.4 Depositi derivanti da riassicurazione assunta
- 1.5 Liquidità
- 1.6 Quota di riserve tecniche derivanti da attività di riassicurazione
- 1.7 Immobilizzazioni materiali
- 1.8 Spese di acquisizione attivate
- 1.9 Valori patrimoniali immateriali
- 1.10 Crediti da attività assicurativa
- 1.11 Altri crediti
- 1.12 Altri attivi
- 1.13 Capitale sociale non versato
- 1.14 Ratei e risconti attivi
- 1.15 Totale attivi

2. Passivi

I seguenti passivi devono figurare separatamente nel bilancio:

- 2.1 Riserve tecniche
- 2.2 Riserve tecniche per assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
- 2.3 Riserve non tecniche
- 2.4 Debiti onerosi
- 2.5 Impegni da strumenti finanziari derivati
- 2.6 Depositi da riassicurazione ceduta
- 2.7 Impegni derivanti da attività assicurativa
- 2.8 Altri passivi
- 2.9 Ratei e risconti passivi

¹⁶ Introdotta dal n. II dell'O della FINMA del 28 ott. 2015, in vigore dal 15 dic. 2015 (RU 2015 4439).

2.10	Impegni postergati
2.11	Totale capitale di terzi (2.1 + ... + 2.10)
2.12	Capitale sociale
2.13	Riserva legale da capitale
2.14	Riserva legale da utili
2.15	Riserve facoltative da utili o perdite accumulate come posta negativa
2.16	Proprie quote del capitale come posta negativa
2.17	Totale capitale proprio (2.12 + ... + 2.16)
2.18	Totale passivi

B. Conto economico

Nel conto economico devono figurare separatamente le seguenti poste:

1	Premio lordo
2	Quota parte del riassicuratore al premio lordo
3	Premio per conto proprio (1 + 2)
4	Variazione dei riporti di premi
5	Quota parte del riassicuratore alla variazione dei riporti di premi
6	Premi lordi acquisiti per conto proprio (3 + 4 + 5)
7	Altri proventi derivanti dall'attività assicurativa
8	Totale proventi derivanti dall'attività attuariale (6 + 7)
9	Pagamenti per eventi assicurati al lordo
10	Quota parte del riassicuratore a pagamenti per eventi assicurati
11	Variazione delle riserve tecniche
12	Quota parte del riassicuratore alla variazione delle riserve tecniche
13	Variazione delle riserve tecniche per l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
14	Oneri per eventi assicurati per conto proprio (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15	Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione
16	Quota parte del riassicuratore a spese di acquisizione e a altre spese di amministrazione
17	Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione per conto proprio (15 + 16)
18	Altri oneri attuariali per conto proprio
19	Totale oneri derivanti dall'attività attuariale (14 + 17 + 18) (solo per l'assicurazione contro i danni)
20	Proventi da investimenti di capitale
21	Oneri per investimenti di capitale
22	Risultato da investimenti di capitale (20 + 21)
23	Risultato da capitale o da operazioni su interessi derivante dall'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni
24	Altri proventi di ordine finanziario
25	Altri oneri di ordine finanziario
26	Risultato operativo (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
27	Oneri per interessi derivanti da debiti onerosi
28	Altri proventi
29	Altri oneri

30	Costi e ricavi straordinari
31	Utile / perdita prima delle imposte (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
32	Imposte dirette
33	Utile / perdita (32 + 33)

C. Allegato

L'allegato deve contenere, oltre alle informazioni di cui agli articoli 959c capoversi 1 e 2 e 961a CO¹⁷, anche le seguenti informazioni, nella misura in cui non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

- a. articolazione degli altri investimenti di capitale e degli investimenti di capitale derivanti dall'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni;
- b. articolazione dei crediti derivanti dall'attività assicurativa nei confronti di:
 1. stipulanti,
 2. agenti e intermediari,
 3. imprese di assicurazione;
- c. ripartizione delle riserve tecniche con l'importo lordo, la quota parte del riassicuratore e l'importo per conto proprio in ognuna delle seguenti poste:
 1. riporti di premi,
 2. riserve per prestazioni assicurative,
 3. altre riserve tecniche,
 4. riserva matematica,
 5. riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze,
 6. riserve per il fondo delle eccedenze;
- d. ripartizione degli impegni derivanti dall'attività assicurativa nei confronti di:
 1. stipulanti,
 2. agenti e intermediari,
 3. imprese di assicurazione;
- e. prospetto delle variazioni del capitale proprio. Il prospetto delle variazioni del capitale proprio illustra in maniera tabellare per l'esercizio in rassegna e per ogni elemento essenziale del capitale proprio lo stato iniziale, lo stato finale e il passaggio dallo stato iniziale a quello finale, fermo restando che ogni variazione essenziale per la valutazione della situazione economica va esposta separatamente;
- f. ripartizione delle variazioni delle riserve tecniche nelle seguenti poste del conto economico:
 1. variazione delle riserve per prestazioni assicurative,
 2. variazione delle altre riserve tecniche,
 3. variazione della riserva matematica,

4. variazione delle riserve per partecipazioni contrattuali alle eccedenze,
 5. variazione della riserve per il fondo delle eccedenze;
- g. informazioni concernenti i redditi da investimenti di capitale per ogni classe di investimento (A. n. 1.1), riportate separatamente e ripartite nelle seguenti poste:
1. ricavi,
 2. rivalutazioni,
 3. utili conseguiti;
- h. informazioni concernenti gli oneri per investimenti di capitale per ogni classe di investimento (A. punto 1.1), riportate separatamente e ripartite nelle seguenti poste:
1. ammortamenti e rettifiche di valore,
 2. perdite realizzate.